Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: https://www.facebook.com/delegazionerossano

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 11 del 14 Dicembre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE LND ROSSANO

Con la presente si informa che l'indirizzo di posta elettronica cdlnd.rossano@figc.it non è più attivo. Pertanto, le comunicazioni indirizzate a questa Delegazione, dovranno pervenire al nuovo indirizzo:

cp.rossano@lnd.it

Orario Uffici Delegazione Distrettuale

Di seguito si riporta l'orario di apertura al pubblico degli Uffici della Delegazione Distrettuale di Rossano F.I.G.C. – L.N.D.:

LUNEDI'	10.30 – 13.30
MARTEDI'	10.30 – 13.30
MERCOLEDI'	15.00 – 18.00
GIOVEDI'	15.00 – 18.00
VENERDI'	10.30 – 13.30
SABATO	**CHIUSO**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Recupero gara - Prosecuzione

Recupero Gara CITTA' DI CARIATI = SPEZZANO ALBANESE

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 20 dicembre 2023, ore 15.00. La gara è stata sospesa alla fine del primo tempo regolamentare col punteggio Città di Cariati – Spezzano Albanese: 1-0 e dovrà riprendere con una rimessa da parte della società Città di Cariati nella propria trequarti di campo con quest'ultima che attaccava da sinistra verso destra (metà campo più vicina agli spogliatoi).

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
CITTA DI CARIATI	- SPEZZANO ALBANESE	Sosp.	B
CROPALATI A.S.D.	- THEMESEN	1 - 2	
(1) REAL TREBISACCE	- FRANCAVILLA LAGARIA	1 - 2	
ROSSANO SCALO	- ATLETICO CORIGLIANO	1 - 1	
SAN LORENZO BELLIZZI	- VIRTUS CALOVETO	1 - 1	
TARSIA 1976	- POLISPORTIVA ARBERIA	2 - 1	

(1) - disputata il 09/12/2023

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
N.P. SANDEMETRESE 2021	- PALUDESE	1 - 1	D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
BALBIA	- SCALA COELI	6 - 3	
CORIGLIANO CALCIO	- CALOPEZZATI L.POLICASTRO	3 - 0	D
NUOVA SC TERRANOVA 1970	- ADR CERCHIARA CALCIO	Att. R.	D
PALUDESE	- CREDEVI	3 - 0	D
(1) SARACENA	- N.P. SANDEMETRESE 2021	3 - 1	

(1) - disputata il 09/12/2023

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 13.12.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE SOSPESE NON DISPUTATE

gara del 10/12/2023 CITTA DI CARIATI - SPEZZANO ALBANESE

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 20 dicembre 2023, ore 15.00. La gara è stata sospesa alla fine del primo tempo regolamentare col punteggio Città di Cariati - Spezzano Albanese: 1-0 e dovrà riprendere con una rimessa da parte della società Città di Cariati nella propria trequarti di campo con quest'ultima che attaccava da sinistra verso destra (metà campo più vicina agli spogliatoi).

GARE DEL 9/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARTEPILO FRANCESCO (REAL TREBISACCE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DGHOUGHI DRISS (FRANCAVILLA LAGARIA)

GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2024

PATERNO LUIGI (CROPALATI A.S.D.)

Per avere, al termine della gara, afferrato da dietro l'arbitro per la maglia provocandogli forte dolore al collo cercando, altresì, di aggredirlo non riuscendovi per l'intervento dei Carabinieri presenti.

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO ANTONIO (CROPALATI A.S.D.)

Per proteste a decisioni arbitrali.

SAVOIA TOMMASO (THEMESEN)

Per proteste a decisioni arbitrali.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2024

TOCCI FIORELLO (ATLETICO CORIGLIANO)

Per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA

FARFALLA NUNZIO (ROSSANO SCALO)

Per ingresso abusivo in campo.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 20/ 1/2024

SAMMARRO GIORGIO FRANCES (ATLETICO CORIGLIANO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario. Provvedimento così determinato per il principio di afflittività della sanzione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LAURENZANO PIETRO	(ROSSANO SCALO)

Per atto di violenza nei confronti di un Dirigente avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARI ATTILIO	(ATLETICO CORIGLIANO)	CHIARADIA GIUSEPPE	(CROPALATI A.S.D.)
SCALISE MICHELE	(CROPALATI A.S.D.)	CELI COSIMO	(THEMESEN)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FALCONE ANTONIO	(CROPALATI A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AIELLO DOMENICO	(CROPALATI A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

XHAXHAJ FRANCESCO PIO	(POLISPORTIVA ARBERIA)	BOMPAROLA DAVIDE	(THEMESEN)
ROMANO FRANCESCO	(THEMESEN)		

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 10/12/2023 NUOVA S.C. TERRANOVA 1970 - CERCHIARA CALCIO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.S.D. ADR CERCHIARA CALCIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

DELIBERE

Gara del 3/12/2023 N.P. SANDEMETRESE 2021 - PALUDESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale . n. 8 del 23 novembre 2023;
rilevato che né il preannuncio di reclamo, nè il ricorso proposto dalla società A.S.D. N.P. SANDEMETRESE 2021 è stato proposto entro i termini regolamentari;
rilevato che non è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione
delibera di

- Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società N.P. SANDEMETRESE 2021;
- omologare il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo;
- addebitare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, sul conto della reclamante.

Gara del 10/12/2023 CORIGLIANO CALCIO - CALOPEZZATI L . POLICASTRO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che, al 13' del primo tempo, il calciatore LABONIA Santo nato il 10.10.1997, veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale, all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto LABONIA Santo, accertava che lo stesso risultava in regime di svincolo nel secondo periodo ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F. e quindi tesserabile dal 15.12.2023, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visti gli art. 10 e 11 del C.G.S.

delibera di

- Infliggere alla società Calopezzati L. Policatro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- Squalificare il calciatore LABONIA Santo per 1 (una) gara effettiva a far data dal suo tesseramento,;
- Squalificare il Dirigente accompagnatore ufficiale della società Calopezzati L. Policastro, sig. RENZO Massimo, fino al 14.01.2024.

Gara del 10/12/2023 PALUDESE - CREDEVI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali della gara dai quali risulta che, al 22' del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il Direttore di Gara veniva accerchiato da diversi calciatori della società CREDEVI, che protestavano avverso il suo operato;
rilevato che, il calciatore n. 9 della società CREDEVI, sig. APICELLA Vincenzo, poggiava le mani sul petto dell'Arbitro e lo faceva indietreggiare di alcuni metri spingendolo;
che il calciatore n. 5 della società CREDEVI, sig. CELESTINO Francesco, colpiva l'Arbitro con diversi calci alla tibia e che anche il calciatore n. 11 della società CREDEVI, sig. ROMANO Pasquale, lo colpiva ripetutamente con calci alle gambe;
che il Direttore di Gara, avvertiva forte dolore, riteneva a rischio la propria incolumità in luogo all'aggressione fisica subita e sospendeva definitivamente la gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per poterla portare a termine;
rilevato ancora, che l'Arbitro veniva accompagnato negli spogliatoi da alcuni Dirigenti della società ospitante e che, immediatamente dopo, entrava anche il calciatore n. 10 della società CREDEVI, sig. CRETELLA Francesco il quale, minimizzando l'accaduto, chiedeva di riprendere la gara;
che mentre il Direttore di Gara faceva rientro a casa, persistevano i dolori alle gambe e si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola ove gli veniva diagnostica un "Trauma contusivo gamba dx e sx" con prognosi di giorni 5 (cinque), come da referto allegato;
- ritenuto che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A
- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n. 256/A del 27.1.2016);

delibera di

- Infliggere alla società Credevi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- Squalificare il calciatore APICELLA Vincenzo fino al 30.03.2024;
- Squalificare il calciatore CELESTINO Francesco fino al 31.12.2027;
- Squalificare il calciatore ROMANO Pasquale fino al 31.12.2027;
- Penalizzare la società Credevi di 7 (sette) punti in classica;
- Comminare alla società Credevi l'ammenda **di € 100,00** (cento//00).

Le ammende irrogate debbono pervenire a questa Delegazione entro il 28 Dicembre 2023.

IL SEGRETARIO — Stefano Nunnari

IL DELEGATO — avv. Giovanni Bruno